



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 354 del 18/03/2024

Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'Artigianato Campano

Firmato da: Francesco Picarone



Consiglio Regionale della Campania
XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell’Artigianato
Campano”

Ad iniziativa del Consigliere

FRANCESCO PICARONE

Capo I

Disposizioni Generali

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Campania, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 45, comma 2 della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa di cui all'articolo 117, commi 1 e 4 della Costituzione, ai sensi degli articoli 1 e 9 comma 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro per l'artigianato) ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5 e dall'articolo 7 del proprio Statuto, approvato con la Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6, riconosce al settore dell'artigianato un ruolo di primaria importanza ai fini della tutela, dello sviluppo, della valorizzazione economica e sociale del territorio e del sostegno all'occupazione.
2. Spetta alla Regione l'adozione di provvedimenti diretti alla promozione delle produzioni e alla qualificazione degli insediamenti, alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali e per i servizi alla persona e alla comunità, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, allo sviluppo tecnologico, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione ed al cambio generazionale, previa concertazione con le associazioni di categoria artigiane.
3. La Regione, con il concorso degli Enti Locali, delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, di seguito denominate Camere di Commercio, delle associazioni di rappresentanza dell'artigianato e le organizzazioni dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello regionale, persegue il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Art. 2

Ambito di applicazione.

1. La presente legge si applica agli imprenditori artigiani, alle imprese artigiane ed a tutti i soggetti definiti dal Capo II, secondo i limiti dimensionali definiti dall'art. 6.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle:
 - a) attività agricole, salvo il caso che siano strumentali ed accessorie rispetto alla attività artigiana;
 - b) attività di prestazione di servizi commerciali, attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime e commerciali, come definite dall'articolo 1, comma 2 della Legge Regionale 21 aprile 2020, n. 7

(Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della Legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti, salvo il caso che siano strumentali ed accessorie rispetto alla attività artigiana;

- c) attività artistiche svolte in forma di lavoro autonomo;
- d) attività di produzione di oggetti di arte popolare, qualora venga effettuata quale attività secondaria, senza l'impiego di mano d'opera;
- e) agli hobbisti così come definito dall'art. 4.

Capo II

Disciplina giuridica dell'attività artigiana

Art. 3

Definizione di imprenditore artigiano.

1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.
3. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle normative di settore.
4. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Art. 4

Definizione di hobbista

1. È considerato hobbista colui che svolge attività tipiche artigianali in modo del tutto saltuario, presso il proprio domicilio, in modo non professionale, prevalentemente con il proprio lavoro e con limitati mezzi strumentali e limitati volumi d'affari. Con il regolamento di cui all'articolo 30 sono definiti i criteri per la classificazione di hobbista e per la conservazione del titolo.

Art. 5

Definizione di impresa artigiana

1. È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, così come definito dall'art. 3, è in possesso dei seguenti requisiti:

- a) ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa;
- b) la vendita e il consumo sul posto, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, dei beni di produzione propria e per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio. In ogni caso, per le attività artigianali, si considerano beni accessori i prodotti la cui vendita in forma non prevalente sia effettuata in abbinamento ai prodotti di produzione propria. La prevalenza dell'attività artigiana su quella commerciale è individuata sulla base del maggior tempo impiegato nell'attività artigiana rispetto a quella commerciale, nonché sulla base del maggior reddito derivante dall'attività artigiana rispetto a quella commerciale;
- c) è organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano e, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela ed affinità di cui all'articolo 230 bis del Codice Civile, dei soci, così come definiti dall'art. 5 e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione prevalente sul capitale;
- d) rispetta i limiti dimensionali di cui all'art. 6.

Art. 6

Esercizio dell'impresa artigiana.

1. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale, in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che:
 - a) nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
 - b) nelle società in accomandita semplice, ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
 - c) nelle società a responsabilità limitata unipersonale, il socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
 - d) nelle società a responsabilità limitata pluripersonale, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo

3 e detenga la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti della società;

- e) nelle società cooperative, la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
- 2. In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'annotazione come artigiana anche in mancanza dei requisiti previsti, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
- 3. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche nei casi in cui all'imprenditore artigiano sia affiancato l'amministratore di sostegno di cui all'articolo 404 del Codice Civile.
- 4. In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote delle società di cui al comma 2, l'impresa mantiene la qualifica di impresa artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
- 5. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure, se non espressamente vietato dalla normativa vigente, in forma itinerante o su posteggio.
- 6. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o per lo svolgimento di attività amministrative e di gestione.
- 7. Più imprese artigiane possono esercitare l'attività presso la stessa sede, purché mantengano l'autonomia aziendale e gestionale.
- 8. L'impresa artigiana può effettuare la somministrazione nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti, utilizzando gli arredi dell'azienda medesima, quale attività strumentale e accessoria alla produzione con esclusione del servizio di somministrazione assistita e nel rispetto delle vigenti norme igienico – sanitarie.
- 9. Per la vendita nei locali di produzione, o in quelli adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni strumentali o complementari all'esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali.

Art. 7

Consorzi e società consortili.

- 1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, sono annotati come imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese con l'indicazione delle relative imprese consorziate.

2. I consorzi e le società consortili, costituiti anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese, nonché enti pubblici, bancari ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, purché in numero non superiore ad un terzo, sono annotati come imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese, a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.
3. Sono inoltre annotati come imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese con la denominazione di impresa artigiana, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2.
4. I consorzi e le società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3 possono usufruire delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, a condizione che siano annotati come imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese.

Art. 8

Limiti dimensionali.

1. L'impresa artigiana può avvalersi della prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
 - a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
 - b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
 - c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 "Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura": un massimo di trentadue dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici. Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
 - d) per l'impresa di trasporto: un massimo di otto dipendenti;
 - e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque. Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, può rideterminare i limiti dimensionali nel rispetto di quanto stabilito al comma 1.
3. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1:
 - a) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
 - b) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 "Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio", sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
 - c) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
 - d) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
 - e) non sono computati i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali;
 - f) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
4. Le imprese artigiane che per esigenze produttive superano nel corso dell'anno solare i limiti di cui al comma 1, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi e per non più del 20 per cento, mantengono l'iscrizione al registro delle imprese artigiane di cui all'articolo 13.

Art. 9

Impresa Artigiana storica.

1. La Regione, al fine di salvaguardare il proprio patrimonio storico, artistico, sociale e culturale, promuove iniziative per la valorizzazione delle imprese artigiane storiche in esercizio da almeno quaranta anni e che svolgono attività rientranti nell'elenco dei mestieri artistici o tradizionali.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, incentiva, in collaborazione con i Comuni e le Camere di Commercio, le iniziative per l'individuazione e la valorizzazione delle imprese storiche e per il sostegno delle relative attività.
3. Possono essere considerate Imprese Artigiane Storiche anche le attività di lavorazione artigiana non incluse nell'elenco allegato al DPR 288 del 2001 che sono riconducibili ad attività tipiche del settore.
4. Nel calcolo dei quaranta anni di attività svolti dall'Impresa Artigiana, previsti dal comma 1, sono inclusi i periodi lavorativi svolti nella continuità aziendale garantita

dal medesimo marchio prestata dagli eredi del titolare o da artigiani subentrati nella gestione.

5. Per le imprese di cui al comma 1 iscritte al registro tenuto dalle Camere di Commercio, è riportata specifica indicazione della qualità di Impresa Artigiana Storica.
6. Le imprese artigiane storiche possono fregiarsi di un contrassegno grafico riportante la dicitura Impresa Artigiana Storica che può essere seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, artistica o tradizionale e completata con l'eventuale denominazione della zona di affermata tradizione dalla quale la lavorazione proviene.
7. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, la Giunta Regionale determina i requisiti per l'annotazione di cui al comma 3 nella sezione del Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

Art. 10

Maestro artigiano.

1. La qualifica di maestro artigiano è attribuita dalla Camera di Commercio al titolare di impresa artigiana come definita all'art. 5 o suo coadiuvante purché partecipi personalmente all'attività.
2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono i seguenti:
 - a) adeguata anzianità professionale maturata in qualità di titolare, socio o coadiuvante dell'impresa artigiana;
 - b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dai titoli acquisiti;
 - c) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere.
3. Le modalità e la specificazione dei requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono stabilite con il regolamento regionale di cui all'art. 30.
4. Il maestro artigiano può svolgere attività di docenza e di tutor per la formazione pratica degli allievi nei corsi organizzati dai soggetti accreditati ai sensi della [legge regionale 18 novembre 2009, n. 14](#) (Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro) e della Legge regionale 10 luglio 2012, n. 20 (Testo Unico dell'apprendistato in Regione Campania).
5. Il riconoscimento del titolo di Maestro artigiano è finalizzato all'istituzione della Bottega scuola per diffondere e sostenere l'interesse dei giovani che hanno adempiuto alla scuola dell'obbligo e all'esercizio delle attività artigianali.
6. L'elenco dei soggetti in possesso della qualifica di maestro artigiano è tenuto presso le Camere di Commercio.

7. La Regione definisce specifiche iniziative atte a valorizzare l'attività dei maestri artigiani.

Art. 11

Bottega-scuola.

1. Sono denominate bottega-scuola le imprese del settore dell'artigianato dirette da un maestro artigiano.
2. Le attività della Bottega Scuola sono fondate sul tirocinio formativo.
3. La bottega-scuola può svolgere attività formative nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato di cui è espressione, con le modalità di cui alla Legge regionale 18 Novembre 2009, n. 14, (Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro) e della Legge regionale 10 luglio 2012, n. 20 (Testo Unico dell'apprendistato in Regione Campania).
4. Le attività formative di cui al comma precedente sono tenute nelle botteghe scuola dai Maestri artigiani che le dirigono o da personale qualificato secondo le disposizioni delle citate norme in materia di lavoro, formazione professionale e praticantato.

Art. 12

Associazioni di categoria

1. La Regione riconosce il valore e l'importanza della bilateralità nelle relazioni sindacali.
2. La Regione riconosce le associazioni di categoria dell'artigianato e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a struttura nazionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro dell'artigianato, effettivamente presenti ed operanti in Campania, quali soggetti principali di riferimento dell'Ente, per sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore del comparto.
3. Si considerano effettivamente presenti ed operanti nella Regione le associazioni che dimostrano di avere strutture operative ed uffici stabilmente aperti in almeno quattro Province.
4. Le associazioni di categoria supportano gli artigiani negli adempimenti amministrativi cui devono ottemperare nei confronti della Pubblica Amministrazione.
5. La Regione riconosce e concede annualmente, alle associazioni di categoria dell'artigianato, i contributi per il finanziamento di iniziative realizzate o comunque di attività svolte ai fini della crescita professionale delle imprese e del potenziamento delle attività di produzione e di servizio del settore, sulla base del numero degli associati determinati secondo idonea certificazione rilasciata dagli enti eventualmente delegati alla riscossione dei contributi associativi oppure da soggetti pubblici.

6. I contributi sono liquidati sulla base dei criteri e delle modalità determinati con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente.

Capo III

Registro delle Imprese Artigiane

Art. 13

Competenze delle Camere di Commercio

1. Sono attribuite alle Camere di Commercio le funzioni amministrative attinenti all'iscrizione, alla modificazione e alla cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese, da esercitarsi secondo le modalità di cui alla presente Legge e del regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 30, fermo restando il controllo da parte dell'Ufficio competente della Regione.
2. Le Camere di Commercio provvedono:
 - a) all'iscrizione delle imprese artigiane, dei consorzi e delle società consortili, anche in forma cooperativa tra imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese secondo le modalità previste dalla presente Legge;
 - b) all'iscrizione d'ufficio delle imprese artigiane, dei consorzi e delle società consortili che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge per chiedere l'iscrizione, non hanno provveduto alla presentazione della prescritta richiesta;
 - c) alla registrazione delle modificazioni intervenute nello stato di fatto o di diritto delle imprese e nella partecipazione dei soci all'attività produttiva;
 - d) alla cancellazione dal Registro delle Imprese, su istanza di parte, su denuncia o in caso di accertamento d'ufficio di fatti che determinano la perdita dei requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale del registro;
 - e) a tenere il registro degli hobbisti così come definiti dall'art. 4. Con il regolamento di cui all'articolo 30 sono definite le modalità tenuta del registro degli hobbisti, dell'iscrizione degli hobbisti;
 - f) a trasmettere alle competenti sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), agli effetti dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza, secondo le modalità di cui all'art. 9 del Decreto Legge 7/2007 l'avvenuta iscrizione dei soggetti nella sezione speciale del registro delle imprese;
 - g) a disporre accertamenti e controlli, con le modalità ed i termini previsti per il registro delle Imprese, avvalendosi anche delle segnalazioni dei Comuni;
 - h) all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni della presente legge, di concerto con le competenti strutture regionali;
 - i) all'annotazione della qualità di Impresa Artigiana Storica di cui all'Art. 9;

- j) all'attribuzione della qualifica di Maestro Artigiano di cui all'Art. 10 e di bottega scuola di cui all'art. 11.
3. Per l'esercizio delle funzioni delegate sono devoluti alle Camere di commercio i proventi dei diritti di segreteria sugli atti e certificati relativi alle imprese artigiane, nonché i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 17.
 4. Tutti i dati raccolti dalle Camere di Commercio e da esse custoditi nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti sono di proprietà della Regione Campania e sono trasmessi annualmente, al competente Ufficio regionale in materia di artigianato, entro il 30 marzo di ciascun anno, o entro sessanta giorni da ogni richiesta puntuale, secondo le modalità definite nel regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 30.

Art. 14

Iscrizione delle imprese artigiane nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa artigiana, il titolare della stessa o il legale rappresentante, presenta alla Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata la sede dell'impresa, una dichiarazione attestante il possesso dei relativi requisiti, mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'*articolo 9 del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7*, (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico professionale e la rottamazione di autoveicoli).
2. La dichiarazione attesta il possesso dei requisiti e determina l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, con decorrenza dalla data di presentazione della comunicazione.
3. L'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come artigiana è condizione:
 - a) per l'adozione da parte dell'impresa, quale ditta o insegna o marchio, di una denominazione cui ricorrano riferimenti all'artigianato;
 - b) per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
4. Il possesso dei requisiti artigiani è attestato dall'annotazione nella sezione speciale artigiani, nell'ambito della certificazione del registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del Decreto Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione al registro delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici "numeri 94-97-98 dell'*allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59*").

5. La Camera di Commercio, in caso di esito negativo dell'istruttoria di cui al comma 4, provvede alla cancellazione dal registro entro il termine di novanta giorni dalla data di cui al comma 1, salva l'eventuale sospensione del termine, comunque non superiore a trenta giorni, per motivate esigenze istruttorie.
6. L'iscrizione al registro produce, altresì, gli effetti previsti dalla normativa vigente ai fini previdenziali e assistenziali per l'imprenditore artigiano.

Art. 15

Modifiche e cancellazioni.

1. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a presentare alla Camera di Commercio una dichiarazione attestante le modificazioni intervenute nello stato di fatto o di diritto dell'impresa e nella partecipazione dei soci all'attività produttiva entro trenta giorni dall'avvenuta variazione. Tale dichiarazione non è richiesta in caso di recesso di socio con atto di cui è stata richiesta l'iscrizione al registro delle imprese.
2. L'impresa è tenuta a dichiarare, entro trenta giorni, i fatti che determinano la perdita dei requisiti per l'annotazione artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese. Non è necessaria la dichiarazione nel caso in cui venga richiesta contestualmente la cancellazione dal registro delle imprese o denunciata la cessazione dell'attività al repertorio economico amministrativo, purché i requisiti dell'annotazione siano venuti meno in conseguenza dello stesso fatto o evento.
3. Il provvedimento di cancellazione dal registro, che accerta la mancanza fin dall'origine dei requisiti previsti dagli articoli 3, 5, 6, 7 e 8 è notificato all'impresa entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso. La cancellazione dal registro di cui all'art. 13 ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è assoggettata al controllo previsto dall'articolo 13, comma 4.

Art. 16

Ricorsi.

1. Contro i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle Imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa all'Ufficio regionale competente in materia di artigianato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo di cui all'articolo 14 da parte dell'impresa interessata oltre che da parte degli Enti e delle Amministrazioni Pubbliche che, avendo riscontrato l'inesistenza o la sussistenza dei requisiti, abbiano richiesto l'accertamento alla Camera di Commercio.

2. Il ricorso alla competente struttura della Giunta Regionale, redatto in carta libera e sottoscritto dal ricorrente, ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.
3. I ricorsi in via amministrativa alla Regione sono regolati, ove compatibili, dalle disposizioni di cui al Capo I del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).
4. Le decisioni della Regione Campania, adita in sede di ricorso, sono assunte tramite determinazione del dirigente competente in materia di artigianato e sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione stessa, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.
5. La Camera di Commercio ha l'obbligo di dare esecuzione alla decisione della Regione entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

Art. 17

Sanzioni amministrative.

1. Le sanzioni amministrative, inflitte nei confronti di coloro che non osservano le disposizioni contenute nella presente legge, hanno lo scopo di prevenire, contrastare e reprimere l'esercizio abusivo di attività artigianali, di tutelare la professionalità degli imprenditori artigiani ed il fine di garantire agli utenti il legittimo diritto ad usufruire di beni e di servizi prodotti secondo le regole della buona arte e della migliore qualità.
2. Le sanzioni amministrative consistono nel pagamento di una somma di danaro graduata in relazione alla gravità della violazione, all'opera svolta dal sanzionando per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione ed alle sue condizioni economiche.
3. L'ammontare delle sanzioni è così determinato:
 - a) per l'omessa presentazione della comunicazione di iscrizione: da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 1.500,00;
 - b) per l'omessa comunicazione delle modificazioni dello stato di fatto e di diritto rispetto a quello risultante dall'iscrizione, quando tale variazione abbia rilevanza ai fini del riconoscimento o meno della natura artigiana dell'impresa e di cessazione dell'attività da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00;
 - c) per la dichiarazione di dati non veritieri o inesatti, fatta salva la comunicazione all'autorità giudiziaria di eventuali illeciti penali: da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 1.500,00;
 - d) per l'uso da parte di imprese, consorzi e società consortili, non iscritte nella sezione del Registro delle Imprese artigiane nella propria ditta, insegna o marchio di riferimenti all'artigianato: da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.500,00.

4. In caso di ritardo nella presentazione delle comunicazioni, si applica una riduzione del 50% della sanzione.
5. La vendita di prodotti, le prestazioni e la loro promozione con il riferimento all'artigianato, quando provengano o siano riferite a imprese persone fisiche non iscritte nell'apposita sezione del Registro delle Imprese artigiane sono segnalate, da parte della Camera di Commercio, dei Comuni e delle altre Pubbliche Amministrazioni e dalle associazioni di categoria all'autorità giudiziaria, per l'irrogazione delle sanzioni, l'accertamento degli eventuali reati e l'irrogazione delle relative sanzioni penali.
6. Copia degli atti di cui sopra è altresì trasmessa agli uffici competenti per territorio della Guardia di Finanza, dell'IVA, delle Imposte dirette, dell'Ispettorato del lavoro, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
7. Qualora l'infrazione sia rilevata a carico di dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, di enti locali o di altri enti pubblici, copia degli stessi atti è inviata anche all'Amministrazione di appartenenza.

Art. 18

Applicazione e riscossione delle sanzioni.

1. Le funzioni riguardanti la determinazione, l'accertamento, la contestazione e notificazione della violazione, l'applicazione e la riscossione delle sanzioni di cui all'articolo 16, ivi compresa la emanazione della ordinanza - ingiunzione, sono delegate alle Camere di Commercio.
2. Le Camere di Commercio vi provvedono con l'osservanza delle modalità e delle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nel D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale) e nel rispetto delle modalità e procedure della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o sub delegati).

Capo IV

Tutela e promozione dell'Artigiano Campano

Art. 19

Definizione di artigianato artistico e tradizionale.

1. La Regione tutela e promuove l'artigianato artistico, tradizionale e di qualità, così come individuati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 288 del 2001 e ai sensi della Legge 27 dicembre 2023, n. 206.
2. Fermi restando i requisiti previsti dalla presente legge per l'impresa artigiana, sono definite lavorazioni dell'artigianato artistico:
 - a. le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendono avvio e qualificazione nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione;
 - b. le lavorazioni che vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale, con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate.
3. Rientrano nel settore delle lavorazioni artistiche tutelate dalla presente legge anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento e al ripristino di beni di interesse artistico, od appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico.
4. Fermi restando i requisiti previsti dalla presente disciplina per l'impresa artigiana, sono definite lavorazioni dell'artigianato tradizionale:
 - a) le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo e aggiornamento;
 - b) lavorazioni svolte prevalentemente con tecniche manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione;
 - c) le attività di restauro e di riparazione di oggetti d'uso;
 - d) le produzioni alimentari risultanti da tecniche di lavorazione in cui sono riconoscibili gli elementi tipici della cultura locale e regionale il cui processo produttivo mantiene contenuti e caratteri di manualità e i processi di conservazione, stagionatura e invecchiamento avvengono con metodi naturali;
 - e) il settore dell'abbigliamento su misura che include le attività di confezione e di lavorazione di abiti, capi accessori ed articoli di abbigliamento, realizzati su misura o sulla base di schizzi, modelli, disegni e misure forniti dal cliente o dal committente, anche nei normali rapporti con le imprese committenti;
 - f) il settore dell'automotive, energetico, di installazione impianti nel campo della termoidraulica, dell'energia, dell'ambiente e dei servizi alla persona in generale.

Art. 20

Compiti della Regione

1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui all'articolo 1, promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale mediante:
 - a) la valorizzazione e la promozione delle produzioni e delle lavorazioni artigianali artistiche e tradizionali;
 - b) la formazione delle figure professionali che operano nel campo delle lavorazioni artistiche e tradizionali;
 - c) lo sviluppo delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale anche attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie;
 - d) incentivi alla trasmissione di impresa ed al trasferimento di proprietà dell'impresa artigiana da un titolare ad un altro, al fine di non disperdere le attività imprenditoriali già esistenti e per la salvaguardia dei livelli occupazionali;
 - e) disciplina e controlla le attività artigianali gestite da hobbisti.
2. A tale scopo, la Regione favorisce e sostiene:
 - a) la progettazione e realizzazione d'iniziative promozionali per valorizzare le lavorazioni artistiche e tradizionali anche attraverso l'organizzazione e la partecipazione a rassegne e manifestazioni o giornate dell'artigianato di carattere commerciale o culturale sia in Italia che all'estero;
 - b) la realizzazione d'archivi, pubblicazioni, supporti anche audiovisivi che cataloghino e documentino l'evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive ed i valori intrinseci dell'artigianato artistico e tradizionale sulla base di programmi concordati con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
 - c) l'acquisizione di servizi attraverso i quali elaborare strategie innovative di presenza sui mercati esteri, in particolare in materia di informazioni commerciali, di individuazione e di verifica di opportunità, di trasferimento di conoscenze e di cooperazione internazionale;
 - d) l'acquisizione di servizi di consulenza e di supporto in materia di innovazione quali: servizi di supporto all'innovazione di prodotto, test e ricerche di mercato per nuovi prodotti, servizi tecnici di progettazione per l'innovazione del prodotto e del processo produttivo, servizi tecnici di sperimentazione, servizi di gestione della proprietà intellettuale e per la ricerca tecnico-scientifica;
 - e) la messa in sicurezza di strutture, impianti ed attrezzature ed il risanamento degli ambienti di lavoro delle imprese artigiane nonché per l'abbattimento ed il controllo delle emissioni inquinanti all'interno ed all'esterno dell'azienda;
 - f) il recupero funzionale di immobili in disuso o di fabbricati inattivi a destinazione produttiva per l'insediamento delle imprese artigiane, nonché la ristrutturazione e l'ampliamento dei fabbricati già utilizzati dalle imprese artigiane, anche per il recupero dei centri storici e dei borghi delle aree interne;

- g) l'innovazione, l'ammodernamento e lo sviluppo aziendale nonché la valorizzazione delle produzioni tipiche, espressione del territorio, mediante l'acquisizione di servizi e di attività materiali ed immateriali;
 - h) fornire supporto anche attraverso strutture ad hoc quali i centri per lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana per la creazione di imprese artigiane e per l'ampliamento il supporto tecnico, amministrativo e consulenziale di quelle esistenti;
 - i) le azioni, gli strumenti e gli incentivi per contrastare l'economia sommersa sia delle attività non registrate, sia per l'emersione del lavoro irregolare;
 - j) l'agevolazione dell'accesso al credito;
 - k) il sostegno dei confidi;
 - l) la creazione di impresa e di start up al fine di accrescere la nascita di nuova imprenditorialità e di favorire la crescita occupazionale;
 - m) ogni altra iniziativa volta alla valorizzazione dell'artigianato artistico, tradizionale e di qualità.
3. Per l'attuazione delle azioni previste dal presente articolo la Regione può intervenire, direttamente o mediante la concessione di contributi sia di parte corrente che in conto capitale, a favore delle imprese artigiane e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative che svolgono attività di supporto al settore;
 4. La Regione, anche mediante la concessione di contributi agli Enti Locali in conto capitale o in conto interessi, promuove la qualificazione degli insediamenti delle imprese artigiane attraverso la predisposizione ed il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi comuni, la realizzazione di infrastrutture di rete per il miglioramento della qualità energetico-ambientale e telematica dell'area.
 5. È istituito presso gli Uffici regionali competenti in materia di artigianato un Osservatorio permanente attraverso il quale concertare le linee di azione attraverso le quali tutelare e promuovere l'artigianato campano e condividere i requisiti di accesso alle professioni artigianali.
 6. All'Osservatorio di cui al comma precedente partecipano gli Assessori con delega alle attività produttive che lo presiede, alla Formazione Professionale, all'Istruzione e al Turismo, i Direttori Generali competenti in materia di attività produttive, Formazione Professionale, Istruzione e Turismo o loro delegati un componente delle Camere di Commercio, i rappresentanti dell'Ente Bilaterale per l'Artigianato.
 7. La partecipazione all'Osservatorio di cui al comma precedente è a titolo gratuito, esclusa anche qualsiasi forma di rimborso spese.
 8. La Regione si riserva di invitare, anche in base a specifica richiesta e, in ogni caso nel quale si renda utile, soggetti professionali ritenuti utili per le trattazioni di cui all'Ordine del Giorno.

Art. 21
Istruzione e formazione.

1. La Regione promuove e sostiene iniziative a sostegno della crescita e della qualificazione delle competenze delle imprese artigiane attraverso adeguate iniziative di formazione nell'ambito dei programmi di formazione professionale e di avviamento al lavoro.
2. La Regione promuove altresì la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale dei titolari di impresa artigiana e dei loro collaboratori e la formazione tecnico professionale anche per il conseguimento da parte degli imprenditori dei requisiti previsti dalla vigente normativa statale di settore.
3. Le botteghe scuola così come definite dall'art. 11, le associazioni di categoria maggiormente riconosciute, così come definite dall'art. 12 e i Centri per lo Sviluppo dell'Imprenditorialità artigiana, così come definiti dall'art. 22 possono svolgere attività formative nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale con le modalità di cui alla Legge regionale 18 Novembre 2009, n. 14, (Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro) e della Legge regionale 10 luglio 2012, n. 20 (Testo Unico dell'apprendistato in Regione Campania).

Art. 22
Centri per lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana.

1. Allo scopo di favorire le iniziative finalizzate alla promozione, all'innovazione e allo sviluppo e per garantire alle imprese il più agevole rapporto con la pubblica amministrazione, la Regione accredita, con le procedure definite dal regolamento di cui all'art. 30, da approvarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente Legge, i Centri per lo Sviluppo dell'Imprenditoria artigiana.
2. I Centri svolgono, a favore delle imprese artigiane:
 - a) attività di assistenza tecnica, anche nella fase costitutiva, modificativa e di cancellazione dal Registro;
 - b) formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa;
 - c) supporto alla gestione economica e finanziaria di impresa;
 - d) supporto all'accesso ai finanziamenti anche comunitari;
 - e) assistenza in materia di sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro;
 - f) attività di promozione commerciale a livello locale e nazionale;
 - g) altre materie eventualmente previste dal regolamento di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'accreditamento regionale i Centri per lo Sviluppo dell'Imprenditoria artigiana, sono costituiti sotto forma di impresa dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale e devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) aver sottoscritto i contratti collettivi nazionali di lavoro dell'artigianato;
 - b) esercitare le attività di rappresentazione della categoria da almeno 5 anni;
 - c) disponibilità di una struttura articolata in almeno quattro province del territorio regionale;
 - d) presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento di attività a favore delle imprese richiedenti le prestazioni a prescindere dall'appartenenza o meno delle imprese alle associazioni di categoria costituenti il centro.
4. Con il regolamento di cui all'art. 30 sono definiti in particolare:
 - a) le modalità e i termini di presentazione delle richieste di accreditamento;
 - b) le tipologie dei servizi erogabili;
 - c) le verifiche sulle attività prestate ai fini dell'accreditamento.
5. La Regione può avvalersi, a titolo gratuito, dei Centri per lo Sviluppo dell'Imprenditoria artigiana a supporto delle iniziative in favore della categoria.

Art. 23

Nuove imprese artigiane e sostegno al ricambio generazionale.

1. La Regione, per le azioni di cui all'articolo 1, comma 2, sostiene altresì le nuove imprese artigiane nel territorio regionale, il ricambio generazionale e la successione d'impresa per garantirne la continuità, mediante le seguenti tipologie d'intervento:
 - a) sostegno per favorire la trasmissione d'impresa a favore dei familiari del titolare, dei dipendenti, di altri soggetti aventi i requisiti soggettivi per l'iscrizione al registro delle imprese artigiane;
 - b) favorire l'introduzione d'innovazioni tecnologiche, organizzative, finanziarie;
 - c) sostegno ai processi di filiazione d'impresa volti a favorire il ricambio generazionale nelle imprese artigiane.
2. La Regione concede contributi sia di parte corrente che in conto capitale per gli interventi elencati nel comma 1, con criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 24

Progetti promozionali a favore dell'artigianato.

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto nella programmazione regionale in materia di attività produttive, contribuisce al finanziamento di progetti di particolare interesse per la salvaguardia e la promozione delle attività e della cultura artigiana, con particolare riferimento allo sviluppo dell'associazionismo economico, alla valorizzazione dei prodotti e servizi artigiani, nonché dell'artigianato artistico, tradizionale e di qualità nonché alla diffusione

dell'internazionalizzazione, incluso il supporto per la costruzione di canali commerciali digitali per la partecipazione al mercato o ad eventi promozionali, ed alle iniziative di marketing e comunicazione.

2. Possono presentare i progetti di cui al comma 1 le associazioni dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale e le fondazioni e associazioni giuridicamente riconosciute, aventi fra i propri scopi la promozione dell'artigianato.
3. I progetti di cui al comma 1 devono individuare le problematiche del settore o del territorio, le esigenze delle imprese che vi operano, gli obiettivi, i tempi, le modalità ed i costi complessivamente previsti per l'esecuzione e i soggetti attuatori.

Art. 25

Interventi per la digitalizzazione delle imprese.

1. La Regione, in armonia con gli altri strumenti regionali di politica economica e di regolazione tesi a valorizzare i progetti di ricerca scientifica, di sperimentazione tecnica e di innovazione tecnologica, interviene per favorire:
 - a. il sostegno ai processi di innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico all'interno delle imprese artigiane, con particolare attenzione ai processi di digitalizzazione e riorganizzazione dei processi produttivi aziendali;
 - b. il sostegno alla produzione innovativa quale modalità di lavoro che nasce dalla fusione tra cultura digitale e produzione manifatturiera e che si caratterizza per l'utilizzo di processi produttivi innovativi e flessibili;
 - c. la nascita e il consolidamento di forme stabili di collaborazione tra università, centri di ricerca, incubatori fisici e virtuali e le imprese artigiane finalizzate alla ricerca scientifica, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico;
 - d. il rafforzamento di Digital Innovation Hub (DIH) quali punti di accesso territoriali a strumenti, servizi e relazioni utili allo sviluppo delle imprese, per favorire l'incontro del fabbisogno di queste con le opportunità offerte dai laboratori di ricerca pubblici e privati;

Art. 26

Accesso al credito

1. La Regione, per favorire lo sviluppo delle attività produttive, l'espansione dei livelli occupazionali e l'ammodernamento tecnico del tessuto produttivo, agevola l'accesso al credito delle imprese artigiane mediante i contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento ed altre forme di agevolazione creditizia anche innovative a favore delle imprese artigiane.
2. La Regione inoltre promuove e sostiene l'accesso al credito delle imprese artigiane favorendo:
 - a) la costituzione di fondi regionali di garanzia, controgaranzia e cogaranzia;

- b) la costituzione di fondi rotativi finalizzati all'erogazione di finanziamenti, anche agevolati;
 - c) la concessione di contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse praticati dal sistema finanziario e del credito;
 - d) il sostegno al sistema dei Consorzi fidi regionale;
 - e) la stipula di convenzioni con il sistema finanziario e del credito.
3. I contributi previsti al comma 1 sono concessi per agevolare la costruzione, la ristrutturazione, il recupero e l'ampliamento dell'immobile adibito all'attività aziendale, l'acquisto del laboratorio, l'acquisto di macchine, di impianti ed attrezzature e la formazione di scorte di magazzino.

Art. 27

Interventi a sostegno dei Confidi

1. La Regione promuove l'accesso al credito delle imprese artigiane per favorire il rafforzamento e le fusioni dei Consorzi di garanzia collettiva di fidi (Confidi) iscritti al registro delle imprese artigiane, ai sensi della legge 443/1985 mediante:
 - a) il rafforzamento del patrimonio sociale dei Confidi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con contributo da distribuire proporzionalmente al patrimonio sociale di ogni singolo Confidi, compreso quello risultante da fusione;
 - b) il contributo a fronte delle spese sostenute dai Confidi connesse alle operazioni di attuazione di progetto di fusione;
 - c) l'integrazione dei fondi di rischio, con la concessione di contributi annuali, in proporzione all'ammontare delle operazioni di credito sotto qualsiasi forma, garantite dai Confidi erogate nell'anno precedente.
2. I contributi previsti dal comma 1, lettere a), b) e c), sono commisurati rispettivamente per la lettera a) al patrimonio sociale dei Confidi, per la lettera b) al numero delle imprese artigiane socie dei Confidi partecipanti alla fusione, per la lettera c) all'ammontare delle operazioni di credito effettuate con la garanzia dei Confidi in favore delle imprese artigiane.

Art. 28

Regimi di aiuto

1. Le agevolazioni relative ai finanziamenti previsti dalla presente Legge sono concesse nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Capo V - Norme transitorie, finali, finanziarie e disapplicazione di norme statali

Art. .29
Disposizioni transitorie.

1. Restano valide le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni già esistenti nei registri delle imprese artigiane alla data di entrata in vigore.
2. Sono fatte salve le domande di iscrizione, modificazione e cancellazione già presentate alla data di entrata in vigore della presente Legge.
3. Fino all'approvazione del regolamento di cui all'art. 30 restano in vigore le Norme che regolano il settore.

Art. 30
Regolamento regionale

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione che, in particolare, disciplina:
 - a. i limiti entro i quali esercitare l'attività di hobbisti come definita all'art. 4 e art. 13 comma 2 lett. e)
 - b. i requisiti per l'attribuzione della definizione di Impresa Artigiana Storica di cui all'art. 9;
 - c. le modalità per il conseguimento della qualifica di Maestro Artigiano di cui all'art. 10;
 - d. le procedure di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui agli articoli 13, 14 e 15;
 - e. le modalità di trasmissione e condivisione dei dati di cui all'art. 13 comma 4;
 - f. l'istituzione dell'osservatorio previsto dal comma 5 dell'articolo 20;
 - g. le modalità e i termini di presentazione delle richieste di accreditamento, le tipologie dei servizi erogabili, le verifiche sulle attività prestate ai fini dell'accREDITamento dei CSI di cui all'articolo 22;

Art. 31
Norme finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dalle attività di cui all'articolo 12, comma 5 si fa fronte con uno stanziamento pari a euro 200.000,00 sulla Missione 14, Programma 1, Titolo I, previo prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo I, per ciascuna annualità del Bilancio di previsione 2024 - 2026.
2. Agli oneri derivanti dalle attività di cui all'articolo 22, in favore dei Centri per lo Sviluppo dell'artigianato, si fa fronte con uno stanziamento pari a euro 100.000,00 sulla Missione 14, Programma 1, Titolo I, previo prelievo di pari

importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo I, per ciascuna annualità del Bilancio di previsione 2024 - 2026.

3. Agli oneri derivanti dalle attività di cui all'articolo 20, comma 2, lett. a), relativa all'organizzazione di giornate dell'artigianato, si fa fronte con uno stanziamento pari a euro 200.000,00 sulla Missione 14, Programma 1, Titolo I, previo prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo I, per ciascuna annualità del Bilancio di previsione 2024 - 2026.

Art. 32

Decorrenza degli effetti, Abrogazioni e Disapplicazione di norme statali

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 30, che dà piena e completa applicazione alla presente Legge Regionale, sono abrogate le seguenti leggi:
 - a. la legge regionale 5 giugno 1975, 51 (Provvidenze a favore delle associazioni professionali degli artigiani e dei loro istituti di patronato);
 - b. la legge regionale 7 agosto 2014, n. 15 (Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell'impresa artigiana);
 - c. gli articoli 16, 16bis, 17 e 18 della Legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015).
2. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.

Relazione illustrativa

Con la presente proposta di legge si mira a riordinare in un unico provvedimento normativo tutta la disciplina regionale in materia di artigianato campano.

La proposta nasce principalmente dall'esigenza di aggiornare il quadro normativo regionale alla luce delle nuove forme imprenditoriali che si sono affacciate nel comparto artigiano e della necessità di prevedere una forte spinta innovativa sia nella gestione dell'impresa che nella commercializzazione dei prodotti.

Il settore dell'artigianato riveste un ruolo di primaria importanza ai fini della tutela, dello sviluppo, della valorizzazione economica e sociale del territorio campano e del sostegno all'occupazione.

Il lavoro artigiano rappresenta uno dei tratti distintivi della cultura e dell'economia campana. Prodotti di eccellenza sono provenienti dal settore tessile e dell'abbigliamento, considerando che in Italia sono presenti e attive numerose tra le più famose case di moda nel mondo. Altri prodotti di enorme qualità artigianale derivano dalla lavorazione del legno e della ceramica, dalla lavorazione del vetro, dei metalli preziosi, dai tessuti e dai ricami. Il settore della gastronomia rappresenta un secondo campo di artigianato e di espressione artistica in cui la regione Campania eccelle, ricco di lavorazioni manuali che si distinguono nelle piccole produzioni tipiche.

Nonostante ciò, questo settore viene spesso reputato privo di futuro o con poche possibilità di innovazione ma, sebbene stia attraversando un momento di crisi, le potenzialità di quest'ambito sono innumerevoli.

All'interno dell'economia moderna ormai quasi completamente industrializzata si tende a dimenticare che la competitività del nostro sistema industriale è ancora oggi intimamente legata a competenze artigiane. Queste competenze rendono la nostra manifattura flessibile e dinamica e sono dunque idonee a consentire l'affermazione della qualità dei prodotti del settore manifatturiero e di quello industriale dell'economia campana nel mondo globalizzato. Questo obiettivo, ovvero permettere l'affermarsi delle attività di artigianato su ampia scala commerciale, se visto in un'ottica di innovazione non deve per forza basarsi sul legame del lavoro artigiano alla piccola dimensione d'impresa; esiste infatti anche un lavoro artigiano in grado di dare qualità e capacità a tante medie e grandi imprese che affidano a competenze artigianali compiti fondamentali per il loro successo sul mercato.

La recente crisi economica però ha fatto emergere i molti motivi di debolezza strutturale dell'economia campana; ciò è dovuto al sempre più pressante fenomeno della globalizzazione che ha intaccato particolarmente l'economia artigianale in Italia e in Campania poiché questa è basata su attività produttive di piccole dimensioni. La strada che oggi giorno sembra necessario prendere è quella di una convivenza tra l'attività artigianale e industriale, mantenendo centrale al contempo l'obiettivo di rendere le attività artigianali più competitive senza però snaturarle.

Durante quest'ultima recessione c'è stato il rischio che anche l'artigianato subisse un tracollo sostanziale. L'artigianato non è privo di futuro ma crea occupazione e genera lavori in cui si coniugano creatività, abilità manuale e padronanza delle tecniche, da un lato, e innovazione, tecnologie digitali e potenzialità della rete dall'altro. Perché oggi l'artigianato si sposa con la digitalizzazione dell'economia.

La proposta di legge si prefigge di rendere l'artigianato campano un protagonista della trasformazione digitale del nostro tessuto produttivo coniugandolo con la tradizione e la storia della nostra regione. Con tale norma si interviene per favorire il sostegno ai processi di innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico all'interno delle imprese artigiane nell'ottica di una fusione tra cultura digitale e produzione manifatturiera che si caratterizza per l'utilizzo di processi produttivi innovativi e flessibili. Viene preso in considerazione anche il ricambio generazionale sia nell'ottica del trasferimento di azienda familiare tra i componenti dello stesso nucleo familiare, ma anche come cessione di attività produttiva tra soggetti che rivestano i medesimi requisiti di conoscenza, competenza e professionalità attraverso i quali garantire la continuità dell'attività produttiva sia nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali, sia al fine di consentire la tutela degli insediamenti produttivi nelle aree interne e nei borghi.

Come si vede dai dati riportati in tabella l'artigianato ricopre una rilevante percentuale delle attività produttive campane. Dal 10% nella Provincia di Napoli al 17% nella Provincia di Salerno. Una fetta importante delle attività produttive, oltre a garantire servizi alla persona include anche le lavorazioni artistiche e tradizionali di cui è ricca la tradizione campana, molte delle quali hanno sede proprio nei borghi antichi delle aree interne.

città	imprese art.	tot. Imprese	percentuale
avellino	6.923	42.935	16,12
benevento	4.907	35.210	13,94
caserta	11.760	97.643	12,04
napoli	33.588	314.469	10,68
salerno	20.844	121.370	17,17
	78.022	611.627	12,76

Un intervento legislativo in tale direzione mira a difendere le tradizioni culturali campane delle quali le lavorazioni artigianali sono intrise, a tutelare livelli occupazionali ed anche gli insediamenti produttivi in quelle aree della regione Campania oggetto di spopolamento a causa dell'assenza di sbocchi occupazionali per le nuove generazioni.

La proposta di legge si compone di quattro capi suddivisi in 31 articoli di seguito brevemente illustrati.

Il capo I contiene le disposizioni generali ed è composto da due articoli.

Nel primo articolo sono riportate le finalità della proposta di legge, così come rappresentate nella prima parte di questa relazione. La tutela dell'artigianato

tradizionale e artistico campano visto sia nei suoi aspetti di tradizione culturale che di garanzia dei livelli occupazionali.

L'articolo 2 è riferito all'ambito di applicazione. Vengono delineate le distinzioni tra attività artigianale e attività commerciale, industriale ed agricola.

Il Capo II contiene la disciplina dell'attività artigiana.

Negli articoli 3, 4 5 e 6, viene fornita la definizione di imprenditore artigiano, di impresa artigiana e di hobbista. In questi articoli traspare immediatamente l'elemento personale e di professionalità che caratterizza le attività artigiane. Anche la modalità di esercizio dell'impresa artigiana, che può essere costituita anche in forma di persona giuridica, non può prescindere dal requisito della prestazione lavorativa resa da una maggioranza di soggetti dotati dei requisiti professionali di artigiano, anche se esercitate in forma consortile.

L'articolo 8 fissa i limiti dimensionali dell'impresa artigiana. Anche in questo articolo traspare il requisito fondamentale dell'impresa artigiana ossia la prestazione lavorativa deve essere svolta prevalentemente da personale qualificato come artigiano, lasciando limitato spazio ad altri profili di dipendenti che non siano essi stessi artigiani.

L'articolo 9 mira a individuare una tipologia di imprese artigiane attive sul territorio regionale da almeno quaranta anni, anche nell'ottica della continuità del marchio garantita da successioni ereditarie o cessioni aziendali, cui viene attribuito il titolo di Impresa Artigiana Storica. Detto articolo mira a porre in evidenza le eccellenze e i soggetti che, attraverso il loro lavoro continuativo nel tempo, hanno consentito il consolidarsi di una tradizione artigiana campana. Queste imprese possono beneficiare di specifiche iniziative della Regione in loro favore e di un contrassegno grafico da riportare nel marchio aziendale.

Agli articoli 10 e 11 vengono definiti il Maestro Artigiano e la Bottega Scuola. Mediante queste due figure la Legge individua due soggetti attraverso i quali diffondere la conoscenza delle tradizioni artigiane così fortemente radicate nel territorio campano.

Nel Capo III, dall'articolo 13 all'articolo 18 vengono stabiliti i requisiti previsti per l'iscrizione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese, le modalità per l'iscrizione, modifica e cancellazione nonché dei ricorsi e sanzioni amministrative e le modalità di riscossione delle stesse.

L'articolo 19 fornisce la definizione di artigianato artistico e tradizionale. L'articolo non si riferisce alla sola manifattura di carattere artistico ma anche a quei comparti dell'artigianato che riguardano attività tradizionale legate ai servizi alla persona come acconciatori, estetiste, tatuatori e servizi alla comunità quali impiantisti, meccatronici, edili, ed anche panettieri, ecc.

L'articolo 20 individua i compiti della Regione e in particolare tutte le attività di cui si deve fare carico l'Amministrazione regionale per garantire le misure di sostegno e sviluppo del settore con particolare riguardo alla semplificazione amministrativa e nascita di nuove imprese. L'articolo punta alla semplificazione amministrativa al fine di risolvere il gravoso problema della complessità delle norme che attanaglia l'artigianato

L'articolo 21 disciplina percorsi di istruzione e formazione professionale.

Con l'articolo 22 vengono istituiti i Centri per lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana. Questi nuovi soggetti sono tenuti a fornire assistenza a quanti vogliono avviare un'impresa artigiana ma possono anche garantire la continua assistenza a quanti svolgono le attività a pieno ritmo. I centri per lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana possono essere concepiti come un punto di riferimento per la Regione perché si frappongono tra il mondo della piccola impresa artigiana e la pubblica amministrazione.

L'articolo 23 disciplina le nuove imprese artigiane e il sostegno al ricambio generazionale. Il ricambio generazionale è fra i temi principali del settore e riveste particolare importanza affinché possano sopravvivere i mestieri artigianali e l'intero comparto del manifatturiero

L'articolo 24 prevede progetti promozionali a favore dell'artigianato. L'articolo mira a valorizzare il made in Italy all'interno del contesto globale a promuovere la tipologia dell'impresa artigiana

L'articolo 25 individua interventi per la digitalizzazione delle imprese. Nell'anno dell'intelligenza artificiale non può essere trascurata la necessità di dare al settore il giusto apporto tecnologico concepito come integrazione e non sostituzione del saper fare artigiano

Gli articoli 26, 27 e 28 prevedono interventi di accesso al credito, sostegno dei Confidi e regimi di aiuto.

L'articolo 29 prevede la norma transitoria.

L'articolo 30 disciplina il regolamento regionale da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 31 contiene la norma finanziaria.

L'articolo 32 prevede la decorrenza degli effetti, le abrogazioni e la disapplicazione di norme statali nonché l'entrata in vigore.

Relazione tecnico finanziaria

La proposta di legge mira prevalentemente a fornire un sostegno normativo al settore dell'artigianato individuando limitatissime azioni da finanziare.

In particolare viene fornito sostegno finanziario alle 5 associazioni di categoria maggiormente rappresentative al fine di garantire un supporto tecnico – amministrativo agli imprenditori. Il contributo è quantificato sulla base delle limitate risorse finanziarie proprie delle quali può gravarsi il bilancio regionale.

Anche il secondo intervento che viene ad essere finanziato mira a garantire la nascita di soggetti dotati di elevata professionalità tecnico amministrativa che devono fornire assistenza tecnica alle imprese nella fase della nascita, sviluppo – modificazione e cessazione ed anche per la predisposizione di progetti di finanziamento. Anche in questo caso il contributo è erogato una tantum e quantificato sulla base delle limitate risorse finanziarie proprie delle quali può gravarsi il bilancio regionale.

Il terzo intervento finanziato dalla legge è l'organizzazione della giornata dell'artigianato. Il contributo è quantificato sulla base di stime predisposte per l'organizzazione di eventi analoghi.